



COMUNE di AGROPOLI

MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno si applica a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agropoli, fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, è pari a:

Struttura	Tariffa
Alberghi a 5 stelle lusso	€ 3,00
Alberghi a 4 stelle e a 5 stelle	€ 2,50
Alberghi a 3 stelle	€ 2,00
Alberghi a 1 stella e a 2 stelle	€ 1,50
Affittacamere	€ 1,50
B&B	€ 1,50
Case e appartamenti vacanze	€ 1,50
Case per ferie	€ 1,50
Ostelli per la gioventù	€ 1,50
Residenze rurali (Country House)	€ 1,50
Villaggi Turistici	€ 1,50
Locazioni Brevi	€ 1,50
Rifugi di montagna	€ 1,00
Case religiose di ospitalità	€ 1,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00

Esenzioni ed agevolazioni Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i residenti nel Comune di Agropoli;
- i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- il "portatore di handicap in situazione di gravità", di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 e relativo accompagnatore, il tutto debitamente documentato;
- Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i soggetti ospitati dal Comune di Agropoli in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio;
- coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO	Entro il 16° giorno del mese successivo al trimestre in cui l'imposta è stata riscossa	Tramite versamento su cc postale intestato al Comune; procedure informatiche; sistema bancario; mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
------------------------	--	--

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI	Entro il 16° giorno del mese successivo al trimestre in cui l'imposta è stata riscossa	Tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Comune.
-------------------------------------	--	---

